

AVV. C. MASSIMO ORIOLO

Via A. Moro n. 13 – 85050 MARSICOVETERE (PZ)

☎ 0975352515 – Fax 0975352515

pec: oriolomassimo@cert.ordineavvocatipotenza.it  
RLOCDM67C10L326L

## TRIBUNALE CIVILE DI POTENZA GIUDICE DEL LAVORO

### RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA AI LITISCONSORTI EX ART. 151 CPC

GENOVESE ANGELA, C.F. GNVNGL80B68F104F, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. C. Massimo Oriolo (RLOCDM67C10L326L), dal quale è rappresentata e difesa come da mandato in atti (fax 0975352515 – pec: oriolomassimo@cert.ordineavvocatipotenza.it [PROCURA ALLE LITI\\_genovese](#)

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

**E NEI CONFRONTI:**

dei docenti iscritti nella I fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della Provincia di Potenza, classi AAAA e EEEE e GPS II fascia classe di concorso PPP.

\*\*\* \*\*

1. La ricorrente, con diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2000/2001, con Decreto cautelare della sez. III Bis del Tar Lazio n. 7589/2016, è stata inserita con riserva nelle GAE (graduatorie ad esaurimento) della provincia di Potenza valide per il triennio 2014/2017 con punti 14 per la classe di concorso AAAA (scuola dell'infanzia) e EEEE (scuola primaria); [1 N. 11088\\_2016 REG.RIC\\_ 2 INFANZIA e PRIMARIA - decreto rettifica Gae ACCINNI ed altri](#)



2. per effetto dell'inserimento nelle GPS nel corso degli anni ha lavorato con contratti a termine incrementando il punteggio assegnato in sede di reinserimento;
3. nelle more del giudizio pendente dinanzi al Giudice Amministrativo, ad un orientamento favorevole alla ricorrente dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, è seguito una rivisitazione da parte della stessa Adunanza Plenaria in senso favorevole all'Amministrazione, il che ha determinato il rigetto della domanda azionata dalla ricorrente dinanzi al Tar Lazio nel 2016;
4. per effetto di ciò l'Amministrazione resistente ha visto invalidato ai fini giuridici il servizio reso in forza del Decreto cautelare del Tar Lazio sopra citato con susseguente decurtazione del punteggio e irrilevanza dello stesso quale titolo di servizio da far valere nelle GPS di I fascia per le classi di concorso EEEE, AAAA, e di II fascia per la classe di concorso PPP;
5. difatti, con Decreto n. 98 del 23.03.2023 dell'Ambito territoriale di Potenza del MIM il punteggio di punti 43,5 per la classe di concorso AAAA è stato rideterminato in punti 19,5; quello per la classe di concorso EEEE da punti 73,5 è stato decurtato a 25,5 e quello della classe di concorso PPPP da punti 37 è stato decurtato a punti 25 ([3 Decreto AY Pz 2 2023 decurtazione](#));
6. il provvedimento è, peraltro, destinato e riverberarsi in tutte le graduatorie concorsuali future in cui la ricorrente intende partecipare, in quanto il servizio reso non potrà essere considerato utile titolo di servizio.

## DIRITTO

Non è in contestazione che il servizio reso dalla ricorrente dopo l'adozione dell'Ordinanza cautelare del Tar Lazio sia stato reso per effetto del conseguente inserimento con riserva nelle GAE della provincia di Potenza.

È, del pari, pacifico che per effetto dell'esito sfavorevole del contenzioso seriale azionato dinanzi al Giudice Amministrativo abbia comportato l'adozione del provvedimento di rettifica del punteggio maturato *medio tempore*.



L'oggetto del contendere è, in definitiva, se sia legittimo ritenere non utile ai fini giuridici il servizio reso dalla ricorrente per effetto del Decreto cautelare del Tar Lazio nel 2016, poi vanificato per effetto della successivo provvedimento di rigetto.

**Il servizio in questione è stato reso in forza di un provvedimento adottato dall'Amministrazione, in esecuzione di un provvedimento cautelare del G.A., e non certo per effetto di dichiarazioni false o mendaci.**

La fattispecie, quindi, non è certamente riconducibile al caso del contratto di lavoro nullo per illiceità della causa o dell'oggetto che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2126 c.c. e artt. 75 DPR n. 445/2000, produrrebbe effetto ai soli fini economici, con esclusione di ogni ulteriore beneficio, ivi compreso quello dell'anzianità di servizio.

Si verte, piuttosto, in presenza di contratti di lavoro i cui profili di nullità e/o annullabilità, producono effetto solo dalla risoluzione e/o dalla data in è accertato il profilo di nullità (ovvero annullabilità), senza travolgere i rapporti giuridici sorti in costanza della sua esecuzione. (*id est*: anzianità di servizio e punteggio da far valere nelle graduatorie)

**La fattispecie ha trovato, infatti, un autorevole pronunciamento da parte della sezione lavoro della Corte di Cassazione (ord. n. 22673 del 19.10.2020) laddove, richiamato proprio il citato art. 75 DPR n. 445, è stato evidenziato che solo l'instaurazione di un rapporto di lavoro di pubblico impiego sulla base di documenti falsi o dichiarazioni mendaci, sostanzia un profilo di nullità del contratto per illiceità della causa o dell'oggetto, incidendo su un requisito di ammissione alla selezione pubblica.**

De resto appare utile evidenziare che secondo le regole generali sulla nullità dei contratti, le cause di nullità possono discendere o dalla contrarietà a norme imperative (contratto *illecito*), ovvero dalla mancanza o l'impossibilità originaria o definitiva di un elemento costitutivo del contratto (accordo, causa, oggetto e forma se



richiesta *ad substantiam*), il che determina la configurazione del cosiddetto contratto *illegale*.

**Illegalità e illiceità, nonostante costituiscano violazioni di diversa intensità, provocano il medesimo effetto, ovvero la nullità del contratto che, quindi, sarà improduttivo di effetti *ex tunc*.**

In contrapposizione alla regola generale sulla nullità dei contratti fa da contraltare, invece, la disciplina sulla nullità del contratto di lavoro, tendente a salvaguardare gli effetti del contratto ancorché nullo.

**Secondo la previsione dell'art. 2126 solo la nullità derivante da illiceità dell'oggetto o della causa vanifica *ex tunc* gli effetti sorti in esecuzione di un contratto di lavoro.**

Nelle altre ipotesi la nullità o l'annullabilità non produce effetti per il periodo in cui il contratto di lavoro ha avuto esecuzione, il che implica che i rapporti giuridici ed economici sorti durante la sua esecuzione sono fatti salvi.

L'art. 2126 c.c. introduce, quindi, una deroga in maniera parziale alla regola generale sulla nullità, dove sancisce che “ ... la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione”.

In altri termini la declaratoria di nullità di un contratto di lavoro non produce effetti retroattivi; l'invalidità del contratto non retroagisce come avviene normalmente secondo la regola generale di cui all'art. 1418 c.c, a meno che la nullità non derivi da illiceità dell'oggetto o della causa.

Conseguentemente il prestatore di lavoro conserva i “normali effetti” e tutti i diritti che sarebbero derivati dal contratto se esso fosse stato valido: ossia, retribuzione, voci di retribuzione differita (t.f.r.), eventuali indennità accessorie e finanche la contribuzione previdenziale (Cass., sez. lav., 4 febbraio 2008, n. 2615 ).

Con specifico riferimento al rapporto di pubblico impiego, “... la sola ipotesi in cui deve escludersi, in tema di svolgimento di fatto di prestazioni lavorative nei confronti della



*pubblica amministrazione, la tutela divisa dall'art. 2126 c.c. - articolo che non è volto a contrastare di per sé qualsiasi effetto dal rapporto nullo, atteso comunque il riconoscimento da parte dello stesso dell'indennizzo per l'arricchimento senza causa - è quella in cui sussiste l'illiceità della causa, intesa non come violazione della mera legalità, ma come contrasto con norme fondamentali e generali o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento" (Cons. St., A.P., 21 febbraio 2007, n. 4)*

Mutuando al caso di specie i principi derivanti dalla previsione dell'art. 2126 c.c. e dalla citata giurisprudenza escludendo – nel caso della ricorrente - che il servizio derivi da un contatto nullo per illiceità dell'oggetto o della causa, i rapporti giuridici sorti in costanza della loro esecuzione, devono essere salvaguardati nella loro interezza e, fra questi, deve essere considerato intangibile, a fini del punteggio da far valere nelle GPS o ai fini della partecipazione ad eventuali selezioni pubbliche, il punteggio maturato per il servizio reso in forza del provvedimento cautelare resa dal G.A.

Ciò trova riscontro oltre nell'art. 2126, anche nella disciplina contenuta nell'art. 75 del DPR n. 445/2000 che prevede, <<... quanto alle dichiarazioni sostitutive, che la "non veridicità del contenuto" comporta la decadenza del dichiarante "dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera", opera ogniqualvolta, in assenza della falsa dichiarazione, l'impiego non sarebbe stato ottenuto, ossia nei casi in cui l'inclusione nella graduatoria concorsuale o selettiva sia diretta conseguenza del mendacio>> (in tal senso: Cass. S.L. Ord. 22673/2020 cit.).

Alla luce di quanto precede la ricorrente, come in atti rappresentata e difesa

### **RICORRE**

alla S.V. Ill.ma affinché, previa fissazione dell'udienza di comparizione e discussione, disattesa ogni contraria istanza, voglia così provvedere:



disapplicare Decreto n. 98/2023 dell'Ambito territoriale di Potenza dell'USR Basilicata (nonchè ogni ulteriore atto presupposto e connesso), avente ad oggetto la decurtazione del punteggio nelle GPS provinciali;

accertare e dichiarare che il servizio reso dalla ricorrente per effetto del Decreto cautelare del Tar Lazio n. 7589/2016 è da considerare utile ai fini giuridici;

condannare, per l'effetto, l'Amministrazione resistente ad adottare gli atti consequenziali aggiornando le GPS provinciali per le classi di concorso in cui la ricorrente è inserita, nonché il foglio matricolare della ricorrente affinché detto servizio sia considerato utile ad ogni effetto giuridico;

con vittoria di spese e onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.

Valore della controversia: Indeterminato. Atto esente dal contributo unificato come da dichiarazione sostitutiva in atti. [DICHIAAZ ESENZIONE CU\\_genovese](#)

**DOCUMENTI DEPOSITATI:** Decreto cautelare TAR Lazio n. 7589/2016; Decreto AT Potenza n. 22/2017 di inserimento della ricorrente nelle GAE della provincia di Potenza classi di concorso AAAA e EEEE; Decreto AT Potenza n. 98/2023 di rettifica del punteggio; Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai fini dell'esenzione del Contributo unificato.

### **ISTANZA EX ART. 151 C.P.C. PER LA DETERMINAZIONE DI MODALITÀ DI NOTIFICA ALTERNATIVE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI**

Il sottoscritto, nella qualità in atti,

#### **PREMESSO CHE**

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici del servizio reso in esecuzione del Decreto cautelare del Tar Lazio n. 7589/2016;



- tutti gli insegnati inseriti nelle GPS di I fascia della Provincia di Potenza per le classi di concorso AAAA e EEEE e di II fascia per la classe di concorso PPPP hanno un interesse contrario a quello azionato dalla ricorrente, potendo ricevere pregiudizio da una sentenza di accoglimento del ricorso;
- il ricorso ut supra, nel rispetto del contraddittorio deve, quindi, essere notificato a tutti i soggetti già inseriti nelle citate graduatorie;
- la notifica del ricorso nei modi ordinari nei confronti di tutti i potenziali litisconsorti sarebbe impossibile a causa del loro considerevole numero e della particolare urgenza che riveste il presente procedimento;
- la notificazione per pubblici proclami ex art. 150 cpc, oltre ad essere inadeguata in relazione all'eccezionale urgenza del presente procedimento, appare oltremodo onerosa.

Vista la possibilità per il Giudice adito, a norma dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare, con decreto steso in calce all'atto, la notifica in modo diverso da quella stabilita per legge, e precisamente con qualunque mezzo idoneo, compresi, quindi, anche quelli per via telematica o telefax;

- vista la prassi, soprattutto nei giudizi contro il Ministero dell'Istruzione, di consentire, ai sensi del suddetto art. 151 c.p.c., la notifica ai litisconsorti, mediante pubblicazione del ricorso integrale e del decreto ex art. 415 cpc sul sito internet dell'Amministrazione convenuta;
- considerata anche la particolare urgenza della presente controversia,

Tutto ciò premesso,

### **CHIEDE**

all'Ill.ma Autorità Giudiziaria adita, in applicazione dell'art. 151 c.p.c., l'autorizzazione alla notificazione del presente ricorso nei confronti di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie di I fascia delle GPS della provincia di Potenza, per le classi di concorso AAAA e EEEE e di II fascia per la classe di concorso PPPP.



Villa d'Agri (PZ), 9 ottobre 2023

*avv. C. Massimo Oriolo*



Procedimento n. 2777/2023



**TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA**  
**Sottosezione Lavoro e Previdenza**

**DECRETO FISSAZIONE**  
**NOTE SCRITTE IN SOSTITUZIONE DELL'UDIENZA**  
**CON CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE**  
**NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.**

Il Giudice del Lavoro;

letto il ricorso;

letti gli artt. 415 e ss. c.p.c.;

letto l'art. 127 ter c.p.c.;

letto l'art. 151 c.p.c.;

ritenuta l'opportunità di mantenere – per sole ragioni di organizzazione interna dell'Ufficio - il riferimento temporale dell'udienza del ~~16.5.24~~ ore 9.30 come da calendarizzazione tabellare;

**FISSA**

**in sostituzione dell'udienza, il termine perentorio del ~~16.5.24~~ alle ore 08,00** per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, da denominarsi "note di trattazione scritta" (o dicitura similare), e redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, formulate anche tramite il rinvio a quelle già espresse negli atti depositati;

**DISPONE**

che copia del ricorso sia notificata in uno al presente decreto a cura del ricorrente nel termine di cui all'art. 415 commi 5 e 6 c.p.c. all'amministrazione intimata;

**AVVISA**

il convenuto che ha l'onere di costituirsi in giudizio almeno dieci giorni prima del termine perentorio così fissato mediante deposito, in cancelleria, di una memoria difensiva nella quale devono essere

proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio; tale memoria dovrà contenere, inoltre, tutte le difese sui fatti affermati dall'attore, in essa devono essere indicati, a pena di decadenza, i mezzi di prova di cui il convenuto intende avvalersi ed in particolare i documenti, che vanno contestualmente depositati;

#### AVVERTE

- **che il termine perentorio così fissato costituisce udienza a tutti gli effetti processuali, ivi comprese le preclusioni e decadenze di legge;**
- che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, dalla scadenza del suddetto termine perentorio decorrerà il termine di 30 giorni per l'adozione del provvedimento del Giudice;
- che il mancato deposito delle predette note scritte equivale alla mancata comparizione in udienza e che, conseguentemente, saranno adottati i provvedimenti di cui agli articoli 181 e/o 309 c.p.c.;
- che parte ricorrente può opporsi alla suddetta trattazione con modalità scritta entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento e parte resistente può opporsi esplicitandolo nella memoria difensiva di costituzione.

Ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei.

#### INVITA

i procuratori delle parti a depositare, ove nella loro disponibilità ed in occasione del deposito delle note scritte, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT, con particolare riferimento alla prova della notifica al convenuto, ove non costituito.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Potenza, 26/10 2023.

Il Giudice del Lavoro  
Dott. Eugenio Facciolla

